

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2007

G.U. n.54 del 4 marzo 2008

Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 14 dicembre 2006, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino del settore termale»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, che demanda al Ministro della sanità di individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» che individua, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le patologie per le quali è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale in quelle indicate nell'elenco approvato con decreto 15 dicembre 1994 dal Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che ha ricompreso l'Assistenza termale nel livello di assistenza: Assistenza distrettuale;

Visto l'art. 4-bis della legge 15 giugno 2002, n. 112 che istituisce una apposita commissione per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 25 febbraio 2004 di istituzione della predetta commissione;

Vista la nota 12 ottobre 2005 protocollo n. 25775/DGPROG/1.P con cui il Ministro della salute, preso atto dei compiti che il citato art. 4-bis della legge n. 112/2002 assegna alla Commissione, manifesta l'opportunità che dell'aggiornamento del decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» sia investita la commissione stessa;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006 di proroga, fino al 31 dicembre 2007, del termine previsto dall'articolo unico del decreto del Ministro della sanita' 22 marzo 2001, cosi' come integrato dal decreto ministeriale 13 dicembre 2005 relativo all'individuazione delle patologie per le quali, a sensidell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e' assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Preso atto che la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, istituita, ai sensi art. 4-bis della legge n. 112/2002, con decreto ministeriale 25 febbraio 2004, cui era stato affidato il compito di formulare la proposta in merito alle patologie per il cui trattamento e' assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ha concluso il suo mandato senza addivenire alla formulazione della proposta e che di tale compito sara' incaricata la nuova Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza il cui decreto istitutivo e' in corso di perfezionamento;

Decreta:

1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2008, il termine previsto dall'art. unico del decreto del Ministro della sanita' 22 marzo 2001, cosi' come integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2006, relativo all'individuazione delle patologie per le quali, a sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e' assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 29